

~~Ado~~

539

69

36 U. 1946

510

D(14-6)

455

# Umberto II Re d'Italia

AMMESSO A REGISTRAZIONE CON RISERVA  
NELL'ADUNANZA DEL 9 GIU. 1946  
IL SEGRETARIO GENERALE  
*C. Frasci*

*Quo*

Visto il decreto ~~leggero~~ *leggero* Surogatoenziale 25 giugno 1944,  
n. 151;

Visto il decreto legislativo Surogatoenziale 16 marzo 1946,  
n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti  
i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo  
quanto segue:  
- Articolo unico -

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro,  
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della  
Regione Siciliana.

Lo Statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea  
Costituente per essere coordinato con la nuova costituzio-  
ne dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del  
sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno  
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì, 15 maggio 1946.

*Legami*  
*Mario Celli*  
*Amari*  
*Barbano*  
*Forlani*  
*Mario*  
*Alberto*  
*Erba*  
*Umberto*  
*Palumbo*  
*Luigi*  
*Blumhard*

~ Funzioni del Presidente e della Giunta regionale. ~

~ Art. 20. ~

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12; 13 comma 1 e 2; 19 comma 1; svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

~ Art. 21. ~

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

~ Art. 22. ~

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamento dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

ofo.

## ~ Titolo III. ~

### ~ Organi Giurisdizionali ~

#### ~ Art. 23. ~

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno oltre le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I Magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.

#### ~ Art. 24. ~

È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalla Assemblea Legislativa dello Stato e della Regione, e tratti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

#### ~ Art. 25. ~

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

*sp*